

STUDIO BONFANTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Via Don Minzoni 49 -
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Cod. Fisc. e Part.IVA 02398860961
E-mail: info@studiobonfanti.com

Tel. 02/26223249 - 26223294
Fax 02/26220671

Dott.Maria Bonfanti

Dottore Commercialista - R.C.

Dott.Giorgio Santarelli

Dottore Commercialista - R.C.

Dott. Elisabetta Ancona

Dottore Commercialista - R.C.

CIRCOLARE N.7

Sesto San Giovanni 22/01/2008

FINANZIARIA 2008 - IVA: LE NOVITÀ

Con la legge Finanziaria 2008 sono state apportate numerose e significative modifiche all'intero sistema tributario; di seguito si riportano i provvedimenti più importanti in materia IVA.

Reverse charge: disciplina sanzionatoria

È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100% e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge). La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha **irregolarmente addebitato** l'imposta in fattura omettendone il versamento.

Reverse charge: cessione di immobili strumentali

Il meccanismo dell'inversione contabile IVA si applica anche alle **cessioni di fabbricati** o di porzioni di fabbricato strumentali:

- effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25%; questa disposizione si applica alle cessioni effettuate **dal 1° marzo 2008**;
- ovvero quelle per le quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione (a cui già riapplicava detto meccanismo ai sensi D.M. 25/5/2007).

Reverse charge - Contraente generale - Esclusione

Le disposizioni in materia di inversione contabile IVA non si applicano alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

La disposizione di cui sopra si applica **dal 1° febbraio 2008**.

Cessione di immobili: responsabilità solidale dell'acquirente

Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario - anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni - è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.

Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

STUDIO BONFANTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Via Don Minzoni 49
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Cod. Fisc. e Part.IVA 02398860961
E-mail: info@studiobonfanti.com

foglio seguito n. 2

Base imponibile: autoveicoli e telefoni cellulari per i dipendenti

Per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché di telefoni cellulari e relative prestazioni di gestione, effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la **base imponibile** è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Si assume come valore normale quello determinato secondo le imposte sui redditi (art. 51, comma 4, D.P.R. n. 917/1986), comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'IVA compresa in detto importo. Le precedenti disposizioni si applicano a decorrere **dal 1° marzo 2008**.

Detrazione: esclusione o riduzione per l'acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto

L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di **veicoli stradali a motore** (diversi dai motocicli oltre 350 c.c.) e dei relativi componenti e ricambi, è ammessa in detrazione nella misura del **40%** se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di **carburanti e lubrificanti** destinati a veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di locazione finanziaria e noleggio e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli stradali a motore.

Le precedenti disposizioni si applicano a decorrere **dal 28 giugno 2007**.

Detrazione: acquisto e utilizzo di telefoni cellulari

È abrogata la disposizione secondo cui l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, nonché alle spese di gestione, di telefoni cellulari era ammessa in detrazione nella misura del 50%.

Le precedenti disposizioni si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2008**.


Studio Bonfanti
Commercialisti Associati